

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2326)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 novembre 1975 (V. Stampato n. 3408)*

d'iniziativa dei deputati TESINI, BANDIERA, MARIOTTI e MATTEOTTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1975*

Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
in materia di imposta sugli spettacoli sportivi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli Enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40

per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 2.000 nette:

corrispettivi fino a lire 2.000 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 2.001 nette fino a lire 10.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 10.001 nette fino a lire 15.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 15.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento.